

domani, prima del bilancio, fosse iscritta alla discussione della proposta di legge di mia iniziativa: « Divisione del comune di Santo Stefano d'Aveto ». Si tratta di una proposta che non darà luogo a discussione.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Da parte mia non v'è alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Merloni. Ne ha facoltà.

MERLONI. Vorrei pregare la Camera e il Governo di consentire che domani, in principio di seduta, io svolga la mia proposta di legge: « Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari ». Non parlerò che pochi minuti.

PRESIDENTE. Ma domani v'è già quella dell'onorevole Cavagnari!... E poi sarebbe bene che non s'intralciasse troppo, con queste proposte, il regolare andamento dei lavori parlamentari; altrimenti nemmeno quest'anno riusciremo ad approvare tutti i bilanci. (*Benissimo!*)

Limitiamo dunque lo svolgimento delle proposte di legge, tutt'al più, ad una al giorno. (*Approvazioni*).

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Presidente ha ragione. È necessaria un po' di regola. Per questa volta mettiamone pure due, invece di una; ma da domani in poi pregherò i colleghi di non insistere su tali domande.

PRESIDENTE. Sta bene. Spetta al Governo di regolare i lavori parlamentari.

All'ordine del giorno di domani inscriveremo dunque anche la proposta di legge dell'onorevole Merloni.

La seduta è tolta alle 18.50.

Risposte scritte ad interrogazioni.

Bonomi Paolo. — *Ai ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti*. — « Per conoscere se non intendano di provvedere in via di urgenza alla revoca delle disposizioni del decreto 19 novembre 1914 nella parte riflettente la legalizzazione delle firme che, nel mentre non possono dare che un ben scarso gettito finanziario, sono causa di molestie e di deplorabile ritardo nello

svolgimento delle pratiche amministrative e giudiziarie ».

RISPOSTA. — « Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello di grazia e giustizia, ha provveduto alla pubblicazione di una circolare, con la quale sono esaurientemente spiegate le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1914, n. 1290 e vengono altresì eliminate le cause di incertezza e di contestazioni sull'argomento.

« Con detta circolare si dichiara, in sostanza, che il campo della materia imponibile della tassa di legalizzazione è rimasto quale era stabilito dalle leggi preesistenti, in quanto il decreto legislativo suaccennato è limitato a determinare le circoscrizioni entro e fuori le quali le firme sono esenti o soggette a legalizzazione, ed a provvedere alle designazione delle autorità competenti ad eseguire tale formalità.

« E, per quanto particolarmente concerne la materia giudiziaria, la circolare fa presente che gli atti, i quali servono ad istruire o svolgere un rapporto processuale, quali le citazioni, le comparse, le sentenze gli appelli, le notifiche, i ricorsi, i verbali di istruttoria, e via dicendo, hanno conservato sotto il regime del decreto legislativo quella esenzione da ogni tassa di legalizzazione che avevano goduto a norma delle leggi preesistenti, rimanendo inteso che la tassa medesima non investe se non gli atti, certificati, copie ed estratti, i quali sono la documentazione della pretesa giudiziaria o della opposta difesa, che, con gli atti processuali si vogliono fare valere.

« E si è aggiunto che tale trattamento viene conservato agli atti della procedura; anche quando vengono prodotti in altri giudizi come documenti, giacchè si deve in loro confronto ritenere mantenuto il regime tributario vigente all'epoca della loro formazione.

« A facilitare poi la legalizzazione delle firme apposte da funzionari od ufficiali di pretura ad atti, certificati, copie ed estratti dei quali occorra fare la produzione avanti il tribunale della circoscrizione, si è dichiarato che la legalizzazione stessa possa essere eseguita non soltanto dal pretore, competente a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo, ma anche dal Presidente del Tribunale o da quel giudice che egli abbia delegato ai sensi dell'articolo stesso.

« A questa circolare è stata data, a cura dei Ministeri delle finanze e di grazia e giustizia, la più ampia diffusione a mezzo così